



Consiglio regionale della Calabria

**UFFICIO DEL GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

Prot. n. 27U del 5 marzo 2025

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO

Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, nella persona dell'Avv. Ernesto Siclari, con sede in Reggio Calabria via Cardinale Portanova s.n.c. presso palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria C.F. 92125330800, (di seguito il "Garante regionale")

E

La Dott.ssa Nicoletta Cutellè, nata a _____, il _____ e residente in _____
Via _____ (di seguito il "Collaboratore");

E

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2022, n. 29, istitutiva della figura, il cui art. 7 comma 3 disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio;

CONSIDERATA la previsione contenuta nella succitata norma, circa la possibilità per il Garante regionale di avvalersi, gratuitamente o a titolo oneroso, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi, di forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art 7 del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, approvato con Atto di adozione del 10 luglio 2024, n. Prot. 34U;

RILEVATO che il Garante regionale intende acquisire una figura professionale con la qualifica di "Responsabile dell'Ufficio di Segreteria" a supporto delle attività istituzionali, con le finalità di: a) supportare il Garante nella organizzazione e nella gestione dell'Ufficio; b) rafforzare le azioni del Garante regionale nella tutela e promozione dei diritti in tema di disabilità; b) diffondere presso gli enti locali e in tutto il territorio regionale studi, analisi ed elaborazioni a cura dell'Autorità di

garanzia volte a promuovere buone prassi, raccomandazioni e strategie per il miglioramento dei servizi di assistenza e cura delle persone con disabilità;

VISTI i contenuti del *curriculum vitae* del Collaboratore, allegato al presente contratto, che è stato oggetto di valutazione da parte del Garante.

Tutto ciò premesso, il Garante regionale e il Collaboratore (di seguito indicati come le “Parti”) convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente contratto, utili a definire contenuti, presupposti e finalità, con pieno valore normativo.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico professionale.

2.1. Il Collaboratore si impegna a svolgere in favore del Garante regionale l’incarico di cui in premessa che si intende parte sostanziale e integrante del presente contratto, svolgendo tutte le attività necessarie ai fini della organizzazione e del funzionamento dell’Ufficio di Segreteria del Garante regionale, fornendo supporto secondo modalità e tempistiche concordate con il Garante regionale medesimo.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

3.1. Il Collaboratore si impegna a svolgere con diligenza e riservatezza l’incarico di cui al presente contratto e garantisce che le prestazioni rese saranno di qualità adeguata alla sua esperienza e competenza.

3.2. Il Collaboratore si obbliga a comunicare tempestivamente al Garante regionale l’insorgenza sopravvenuta di cause di incompatibilità con l’incarico ovvero di condizioni di conflitto di interesse. La violazione di tale obbligo costituisce di per sé causa di recesso per giusta causa dal presente contratto. Le cause sopravvenute di incompatibilità o di conflitto di interesse saranno oggetto di valutazione discrezionale del Garante regionale, con tutte le determinazioni conseguenti.

3.3. Il presente contratto non attribuisce al Collaboratore alcun potere di rappresentanza del Garante regionale. Il collaboratore nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e nell’espletamento dell’incarico affidatogli deve quindi astenersi dall’assumere qualsivoglia impegno, anche verbale, nei confronti di terzi che possa in alcun modo impegnare il Garante regionale e dovrà comportarsi in maniera tale da non ingenerare l’impressione e/o l’affidamento di essere un dipendente, un funzionario o di avere funzioni di mandatario con rappresentanza del Garante regionale o comunque di avere poteri per agire in nome e/o per conto del medesimo. In caso di violazione del presente obbligo, il Collaboratore sarà responsabile di qualsivoglia danno cagionato a terzi nonché al Garante regionale che comunque risolverà immediatamente il contratto.

3.4. Nell'esecuzione del presente contratto, il Collaboratore gestirà l'esecuzione dell'incarico affidatogli sotto la direzione del Garante regionale e si impegnerà ad eseguire l'incarico oggetto del presente contratto secondo le modalità richieste dal Garante regionale. La collaborazione, in accordo tra le parti, si svolgerà presso la sede dell'Ufficio del Garante regionale ovvero in altre sedi individuate dallo stesso. Le attività oggetto dell'incarico potrebbero richiedere visite all'interno degli istituti e delle strutture pubbliche o private, presso le quali vengono erogati servizi alle persone con disabilità, nelle comunità terapeutiche, nelle strutture sanitarie o nelle strutture comunque denominate, ai fini dello svolgimento di visite ed incontri istituzionali e di colloqui personali con le persone con disabilità, con le loro famiglie e con le associazioni e gli enti del terzo settore. L'attività non è soggetta a vincoli orari o di esclusività, salve le necessità di coordinamento con il Garante regionale.

3.5. Il Garante regionale è esonerato da qualsiasi danno, diretto od indiretto, che possa derivare al Collaboratore in ragione dello svolgimento dell'incarico, ferma restando la facoltà dello stesso Collaboratore selezionato di stipulare a proprie spese un'apposita copertura assicurativa.

3.6. Il Collaboratore si impegna, sin da ora, a partecipare alle riunioni e/o incontri richiesti dal Garante regionale al fine di discutere di ogni aspetto rilevante od utile all'esecuzione del contratto.

3.7. Nel corso della durata del presente contratto il Collaboratore si obbliga a non svolgere analogo incarico a favore di soggetti terzi ove incompatibile con il presente incarico, salvo esplicita autorizzazione preventiva del Garante regionale.

Art. 4 – Durata del contratto, diritto di recesso, risoluzione

4.1. Il presente contratto avrà decorrenza dal 5 marzo 2025 al 31 agosto 2025, periodo utile a verificare la funzionalità dell'incarico e le capacità del Collaboratore, con esclusione di ogni tacita proroga; ogni accordo concernente la modifica o il prolungamento del presente contratto dovrà risultare da altro atto sottoscritto dalle parti.

4.2. Il Garante regionale si riserva il diritto di verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Garante regionale potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 15 giorni, ovvero potrà, discrezionalmente, risolvere il contratto per inadempimento del Collaboratore.

Art. 5 – Corrispettivo. Gratuità.

5.1. L'incarico di consulenza professionale sarà svolto a titolo gratuito, con rinuncia del Collaboratore a qualsivoglia compenso professionale e/o rimborso spese.

Art. 6 – Obblighi di confidenzialità e riservatezza

6.1. Fatti salvi gli obblighi di confidenzialità e riservatezza per tutta la durata del presente contratto, il Collaboratore si impegna – in ragione della particolare riservatezza e sensibilità dei dati trattati – a mantenere segreti i fatti, i documenti, le notizie e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione a e/o nello svolgimento dell'incarico di collaborazione affidatogli e, più in generale, del presente contratto.

6.2. Il Collaboratore potrà fare uso della documentazione della quale venga in possesso e/o della quale abbia materialmente la disponibilità esclusivamente nei limiti necessari all'esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore si obbliga a conservare ogni documento del Garante regionale che dovrà essere restituito all'atto della cessazione del rapporto, senza trattenerne o trasmetterne a terzi alcuna copia.

6.3. La violazione degli obblighi di cui alle clausole 6.1.e 6.2. che precedono costituisce di per sé causa di recesso per giusta causa dal presente contratto.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

7.1. Il Garante regionale fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, che i dati personali forniti dal Collaboratore saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto concernente l'incarico di cui al presente contratto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà ad accedervi.

7.2. Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

7.3. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente atto, conferma di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 8 – Diritto d'autore

8.1. Il Garante regionale avrà il diritto di riprodurre i singoli contributi, eventualmente forniti in esecuzione del presente contratto, di cui il Collaboratore sia autore in qualunque forma e in qualunque modo, e potrà cedere o concedere tali facoltà ad altre amministrazioni dello Stato, senza che il Collaboratore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 9 – Clausole finali

9.1. Con la disciplina unitaria configurata dalle clausole del presente contratto, frutto di elaborazione congiunta, le Parti dichiarano di avere inteso regolamentare in modo integrale ed in forma esclusiva il rapporto di collaborazione tra loro intercorrente per il periodo pattuito.

9.2. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente contratto dovranno essere convenute dalle Parti esclusivamente per iscritto.

9.3. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, si fa rinvio e riferimento alla normativa di cui agli Art. 2222 e seguenti cod. civ.

9.4. Ogni controversia relativa, direttamente o indirettamente, all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente contratto compete in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria con esclusione di ogni altro Foro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria 5 marzo 2025

IL GARANTE REGIONALE

IL COLLABORATORE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. il Collaboratore dichiara di aver preso visione, di avere correttamente compreso e di accettare espressamente il contenuto delle seguenti clausole:

Art. 2 (Oggetto dell'incarico professionale); Art. 3 (Obblighi delle Parti); Art. 4 (Durata del contratto, diritto di recesso, risoluzione); Art. 5 (Corrispettivo); Art. 6 (Obblighi di confidenzialità e riservatezza); Art. 7 (Tutela dei dati personali); Art. 8 (Diritto d'autore); Art. 9 (Clausole finali).

Per accettazione

Reggio Calabria 5 marzo 2025

IL COLLABORATORE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 679/2016

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016 e di

acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro.

Reggio Calabria 5 marzo 2025

IL COLLABORATORE

Revoca del consenso al trattamento

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del GDPR, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.